



**BANDO 2008 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE  
DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA  
214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI”  
AZIONI 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10  
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013  
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DEL  
PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE**

Approvato dalla Giunta Provinciale il 10 aprile 2008



**FONDO EUROPEO AGRICOLO  
PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA  
INVESTE NELLE ZONE RURALI**



**PROVINCIA DI PARMA**  
**COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO**  
**COMUNITA' MONTANA APPENNINO PARMA EST**  
**BANDO 2008 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN**  
**APPLICAZIONE DELLA MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI"**  
**AZIONI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO**  
**RURALE 2007-2013 E DEL PROGRAMMA RURALE INTEGRATO**  
**PROVINCIALE**

INDICE

|   |        |
|---|--------|
| Premessa  | pag. 2 |
| 1 Riferimenti normativi   | 2      |
| 2 Caratteristiche della Misura  | 2      |
| 3 Obiettivi della Misura  | 3      |
| 4 Beneficiari   | 3      |
| 5 Condizioni di ammissibilità   | 4      |
| 6 Prescrizioni generali   | 4      |
| 7 Aree di applicazione  | 5      |
| 8 Procedure di attuazione   | 7      |
| 8.1 Presentazione delle domande   | 7      |
| 8.2 Competenza  | 8      |
| 8.3 Istruttoria delle "domande di aiuto" e predisposizione della graduatoria                                | 9      |
| 8.4 Liquidazione degli aiuti  | 10     |
| 8.5 Criteri di selezione  | 10     |
| 9 Risorse disponibili   | 15     |
| 10 Pagamenti agroambientali concedibili   | 16     |
| 11 Presentazione delle "domande di pagamento" per annualità successive a quella di assunzione degli impegni | 16     |
| 11.1 Casi verificabili e sostegni concedibili   | 18     |
| 12 Deroghe alle razze autoctone a rischio di abbandono – Azione 5   | 20     |
| 13 Controlli  | 20     |
| 14 Condizionalità   | 21     |
| 15 Perdita dei requisiti e inadempimenti  | 21     |
| 16 Cambio di beneficiario   | 22     |
| 17 Responsabile del procedimento amministrativo   | 23     |
| 18 Disposizioni finali  | 23     |

## **Premessa**

Il presente bando dà attuazione agli interventi previsti dalla Misura 214 “Pagamenti agroambientali” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (di seguito PSR), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2007) 4161 del 12 settembre 2007.

In particolare definisce in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura.

Il presente bando è stato elaborato congiuntamente dalla Provincia di Parma, dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, dalla Comunità Montana Appennino Parma Est, attuando in particolare il modello di “gestione associata” dei procedimenti, oggetto di una specifica convenzione fra i tre Enti, approvata con i seguenti atti:

Provincia di Parma: deliberazione di Giunta n. 94 del 14 febbraio 2008.

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno: deliberazione di Giunta n. 19 del 22 febbraio 2008

Comunità Montana Appennino Parma Est: deliberazione di Giunta n. 8 del 11 febbraio 2008.

Il presente bando tiene conto di quanto stabilito dal Programma rurale integrato provinciale 2007-2013 (di seguito PRIP) nel testo approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 105 del 30 ottobre 2007, successivamente adeguato dalla Giunta provinciale con atto n. 1012 del 6 dicembre 2007 e definitivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2177 del 27 dicembre 2007.

## **1 Riferimenti normativi**

I riferimenti normativi sono:

Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura

Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna

Reg. (CE) n. 1290/05

Reg. (CE) n. 1698/05

Reg. (CE) n. 1974/06

Reg. (CE) n. 1975/06

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

## **2 Caratteristiche della Misura**

La Misura 214 prevede le seguenti Azioni a gestione provinciale:

Azione 1 “Produzione integrata”

Azione 2 "Produzione biologica”

Azione 3 “Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque”

- Azione 4 “Incremento della sostanza organica”
- Azione 5 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono”
- Azione 6 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione”
- Azione 8 “Regime sodivo e praticoltura estensiva”
- Azione 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”
- Azione 10 “Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali”

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel PSR 2007-2013

- alle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede Tecniche attuative delle Azioni” come approvate dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con delibera n. 363 del 17 marzo 2008.

Le Azioni prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall’articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del PSR. 2007-2013.

### **3 Obiettivi della Misura**

Secondo quanto stabilito dal PSR 2007-2013 la Misura in generale e le singole Azioni in particolare, perseguono l’obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell’aria.

Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

### **4 Beneficiari**

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali, gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell’art. 39 del Reg. (CE) 1698/05.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell’Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l’obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni attivate.

## **5 Condizioni di ammissibilità**

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, per l'intero "periodo di impegno", possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel PSR e nelle "Schede tecniche attuative delle Azioni".

I requisiti soggettivi definiti al punto 4 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarata nell'Anagrafe delle aziende agricole. Qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe, non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.

Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l'Azione 5, dovrà essere espressamente dichiarata la consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno.

## **6 Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza, anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardo gli impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire il rispetto degli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda, di comunicare per iscritto all'Ente competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

I beneficiari di sostegni per la Misura 2.f del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) 2000-2006 che non hanno presentato, ovvero per i quali non è stata accolta, specifica domanda di trasferimento agli analoghi (o più gravosi) impegni del PSR 2007-2013, avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" relative agli impegni in corso ex Reg. (CE) 1257/99 nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

## **7 Aree di applicazione**

La Misura si applica in tutto il territorio provinciale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).

Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative "Schede tecniche attuative delle Azioni".

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, a seconda delle Azioni, delle aree preferenziali, di seguito elencate per gruppo di tutela: tutela idrologica, naturalistica, paesaggistica, del suolo.

### Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.)
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a) delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).

### Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica

- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);
- Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005.

### Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica

– Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.).

### Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo

– Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all’Allegato 1 del PSR 2007-2013.

La tabella 1 esplica la logica di priorità o di esclusività con cui si applicano le diverse Azioni nei macroambiti territoriali di montagna, collina e pianura e nelle aree preferenziali come sopra elencate.

Tabella 1 - Relazione tra aree preferenziali e Azioni

| Azioni | Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica | Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica | Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica | Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo |
|--------|---|--|--|--|
| 1      | M-C-P   | M-C-P  |  |  |
| 2      | M-C-P   | M-C-P  |  |  |
| 3      | C-P   |  |  | C  |
| 4      |   |  |  |  |
| 5      |   |  |  |  |
| 6      |   |  |  |  |
| 8      | M-C-P   | M-C-P  | M-C-P  | M-C  |
| 9      | P   C   | P   C  | P   C  |  |
| 10     | P   C   | P   C  | P   C  |  |

Legenda:

|   |  |
|---|--|
|  | L'azione è applicabile prioritariamente nelle aree preferenziali |
|  | L'azione è applicabile esclusivamente nelle aree preferenziali   |
| <b>M</b>  | Montagna   |
| <b>C</b>  | Collina  |
| <b>P</b>  | Pianura  |

In particolare le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) sono definite **come aree preferenziali a priorità assoluta** caratterizzate, in ogni caso, dallo stesso livello di priorità. Sotto questo profilo, esse rappresentano un'unica area. Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1191/2007.

## **8 Procedure di attuazione**

### **8.1 Presentazione delle domande**

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli di cui al precedente punto 4 “Beneficiari” che, in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto”, risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di contributo devono essere presentate all’Ente territorialmente competente, secondo le modalità procedurali definite da Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) con determinazione dirigenziale n. 1729 del 21 febbraio 2008, utilizzando la specifica modulistica predisposta dalla medesima Agenzia ed il Sistema Operativo Pratiche (SOP).

Presso l’Ente territoriale competente è altresì possibile accedere agli atti del procedimento.

In provincia di Parma gli Enti competenti sono i seguenti:

Provincia di Parma

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno

Comunità Montana Appennino Parma Est.

**Le domande di contributo dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 15 maggio 2008.**

In applicazione dell’art. 7 del Reg. (CE) 1975/06, si ammette la presentazione tardiva prevista dall’art. 21 del Reg. (CE) n. 796/2004 con applicazione delle riduzioni stabilite nel medesimo articolo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

Possono essere presentate “domande di aiuto” per assunzione di nuovi impegni agroambientali relativi alla Misura 214, unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni “non ancora conclusi” riferibili alla attuazione di precedenti programmi (Reg. CEE 2078/92, Reg. CE 1257/99 e Azioni già attivate ex Reg. CE 1698/05).

Si ammette la possibilità di presentare domande di adesione a nuovi impegni, anche per particelle oggetto di impegni “quinquennali” della Misura 2.f del PRSR 2000-2006 non ancora conclusi, nei casi di richiesta di adesione ad “analoga” azione attivata dal PSR. 2007-2013. L’ammissibilità di tali trasferimenti di impegno è giustificata dall’attivazione di azioni più rafforzate e significative.

Tuttavia, si escludono dalla possibilità di trasferimento dell’impegno i beneficiari la cui domanda di impegni agroambientali sulla Misura 2.f sia stata assunta decorrere dall’annata agraria 2005-2006, con riferimento alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1299 dell’1 agosto 2005 e n. 1797 del 7 novembre 2005. Tale esclusione è motivata dal fatto che, essendo già stati assunti gli impegni di rispetto della Condizionalità e di adeguamento degli adempimenti alle condizioni previste per le analoghe Azioni del PSR 2007-2013, non sussistono i richiести presupposti di rafforzamento degli impegni.

Nel caso in cui domande di trasferimenti di impegno non risultassero collocate nelle graduatorie in posizione utile per il loro pagamento, gli interessati dovranno:

-proseguire gli impegni alle condizioni a suo tempo sottoscritte;

-presentare la prescritta domanda di pagamento riferita al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità stabiliti.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti "pagamenti agroambientali", siano ubicate in territori di più Enti competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno. La Misura 214 in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della regione, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre regioni.

## **8.2 Competenza**

La "Domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Enti competenti.

### **8.2.1. Competenza in ambito provinciale**

Nel territorio della provincia di Parma le domande di aiuto riferite a superfici ricadenti in territori di più Enti (Provincia di Parma, Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, Comunità Montana Appennino Parma Est), possono essere presentate indifferentemente presso uno dei tre Enti sopra menzionati.

### **8.2.2. Competenza in ambito interprovinciale**

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Enti, dei quali uno non della provincia di Parma, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

a) agli Enti titolari (Enti competenti in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), per le seguenti tipologie:

-Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in un determinato Ente competente, singolarmente considerato, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso;

b) a ciascun Ente nel quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi:

- Azioni 1 e/o Azione 2;

- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in un determinato Ente competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato:

AGREA individua l'Ente definito "titolare" (Ente competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la

maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed uno o più Enti coinvolti definiti "cointeressati".

AGREA segnalerà agli Enti "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altri Enti competenti.

Gli Enti "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente agli Enti "cointeressati" e ad AGREA quali dovranno avere una selezione "separata" indicando inoltre, le azioni e gli Enti interessati.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande ai rispettivi Enti cointeressati.

Gli Enti cointeressati, ai quali compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto all'Ente "titolare", prima che questo adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda, anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Enti competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad un singolo Ente competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio
- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altri Enti.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascun Ente potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altri Enti.

### **8.3 Istruttoria delle "domande di aiuto" e predisposizione della graduatoria**

Le domande pervenute entro i termini, successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità, sono ordinate in una graduatoria unica provinciale approvata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

La procedura di selezione si effettuerà per "azioni"; la Provincia di Parma assegnerà infatti, a ciascuna azione di cui è composta la domanda, il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione.

La graduatoria finale sarà articolata per "Azioni". Pertanto, una medesima domanda composta da più Azioni, sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili.

Qualora una singola domanda attribuibile a diversi Enti competenti contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, sarà cura dell'Ente "titolare" far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole Azioni finanziabili.

I richiedenti, per i quali è accolta specifica "domanda di aiuto" per pagamenti agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214, avranno l'obbligo di

presentare le periodiche “domande di pagamento” nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

#### **8.4 Liquidazione degli aiuti**

Le domande pervenute, complete di tutta la documentazione e in posizione utile al finanziamento, sono istruite al fine di accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti da parte dell'impresa agricola beneficiaria, nonché dell'ammissibilità degli interventi previsti.

In relazione alla “gestione associata” adottata, oggetto della convenzione citata nella premessa, l'istruttoria è effettuata dall'Ente competente così come definito al precedente punto 8.1.

Ove necessario, l'Ente competente può richiedere eventuale documentazione integrativa per il perfezionamento dell'istruttoria.

La documentazione integrativa richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente competente, pena la non ammissibilità al contributo della domanda.

#### **8.5 Criteri di selezione**

La graduatoria unica provinciale è determinata in base alla valenza ambientale degli interventi, in coerenza con quanto stabilito dal PSR e dal PRIP per l'Asse 2 in base:

- 1 - alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- 2 - alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree preferenziali;
- 3 - alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) delle superfici oggetto di impegno e alla loro estensione;
- 4 - alle priorità tecniche;
- 5 - alle priorità soggettive.

##### **8.5.1 Priorità territoriali**

Tali priorità sono assegnate ai tre gruppi di aree di seguito elencati.

##### **AREE DI TIPO A**

Aree preferenziali di valenza regionale, trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2, ovvero le aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

##### **AREE DI TIPO B**

Altre aree preferenziali, ovvero tutte le aree preferenziali di cui al precedente punto 7 “Aree di applicazione”, eccetto le aree di tipo A sopra riportate. Ad ogni Azione/Misura sono associate specifiche aree preferenziali.

## AREE DI TIPO C

Aree preferenziali di valenza locale, ovvero le aree individuate dal PRIP come di seguito elencate:

- aree di “preparco, presenti e/o previste dagli strumenti di programmazione, comprese le aree già oggetto di atti formali di approvazione sia dei Comuni interessati che degli Enti di Gestione dei Parchi, anche se non ancora inclusi nei piani di gestione dei Parchi stessi, equiparate, ai fini del presente programma, alle aree di “Parco”. L’equiparazione si rende necessaria per estendere la tutela naturalistica in un areale più ampio e strutturalmente più ricco di aziende agricole;
- aree di parco già oggetto di atti formali di approvazione sia dei Comuni interessati che degli Enti di Gestione dei Parchi, anche se non ancora inclusi nei piani di gestione dei Parchi stessi, equiparate, ai fini del presente programma, alle aree di “Parco”;
- fasce fluviali così come recepite dal P.T.C.P.
- aree di crinale appenninico di cui al P.T.P.R.
- aree del Progetto speciale d’Area “Po Fiume d’Europa”
- ambiti agricoli periurbani così come definite nella fase di analisi del PRIP
- aree di rispetto dei corridoi infrastrutturali così come definite dal P.T.C.P.
- aree dei fontanili
- area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A-B (corpi acquiferi di falda in area vulnerabile ai nitrati) così come recepita e delimitata dalla Provincia di Parma negli “Indirizzi per la tutela delle acque”.

Le aree di cui sopra sono individuate dalla determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura e Sviluppo Economico n. 836 del 06 marzo 2008 e consultabili sul sito internet della Provincia di Parma [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it)

Nel caso in cui sia mancante il file cartografico relativo ad un’area preferenziale e se l’azienda ritenga, per fondate e dimostrabili condizioni, di godere di una particolare preferenzialità, deve allegare alla domanda di aiuto la documentazione comprovante l’ubicazione in tale area preferenziale.

Le aree di tipo A, come sopra individuate, sono considerate come un’unica area alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità assoluto; alle aree di tipo B e di tipo C (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Le aree di tipo B sono oggetto di priorità subordinata rispetto a quella assegnata alle aree di tipo A.

Le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle aree di tipo C, sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali di tipo A e di tipo B.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie, vengano definiti anche dalla contemporanea coesistenza, su una medesima area, di diverse sensibilità ambientali specifiche.

Conseguentemente, una superficie in cui si sovrappongano più aree preferenziali è prioritaria rispetto ad una superficie senza sovrapposizioni.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso (punteggio) alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Il valore del peso riferibile a ciascuna area preferenziale tiene conto di quanto indicato di seguito:

- alle singole aree di tipo A deve essere attribuito un peso di uguale valore, essendo riconosciuta a tali aree lo stesso livello di priorità;
- il rapporto tra i pesi delle aree di tipo A e delle aree di tipo B, deve essere almeno di **2** (per le aree di tipo A) ad **1** (per le aree di tipo B); operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra il peso attribuito alle aree di tipo A e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B;
- per l'attribuzione dei pesi alle aree di tipo B, vale l'ordine di priorità stabilito per gruppo di tutela e zona altimetrica nella tabella 2 sotto riportata.

Coerentemente con quanto stabilito dal PSR, dal Programma Operativo di Asse e di Misura e dalla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 363 del 17 marzo 2008, i pesi attribuiti alle varie aree preferenziali sono di seguito elencati per i tre diversi tipi di area: A, B, C.

Aree di tipo A: 54 punti ad ogni area. In caso di sovrapposizione delle aree i punti verranno sommati.

Aree di tipo B: punti sulla base della tabella 2. Ad ogni sovrapposizione di area nell'ambito dello stesso gruppo di tutela verranno attribuiti ulteriori 0,10 punti.

Tabella 2 - Pesi attribuiti per area preferenziale di tipo B e per ambito territoriale

| Aree preferenziali per tutela prevalente | PIANURA  | COLLINA e MONTAGNA |
|--|----------|--------------------|
| Tutela naturalistica                     | Punti 25 | Punti 25           |
| Tutela idrologica                        | Punti 12 | Punti 6            |
| Tutela paesaggistica                     | Punti 6  | Punti 4            |
| Tutela del suolo                         | -----    | Punti 12           |

Aree di tipo C: 0,20 punti ad ogni area prevista.

Inoltre, ad ogni sovrapposizione di area verranno attribuiti ulteriori 0,20 punti.

### **8.5.2. Criteri tecnici e soggettivi**

I criteri tecnici agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli territoriali ed i criteri soggettivi operano, a loro volta, in subordine rispetto ai criteri tecnici.

Il presente bando individua sia i criteri tecnici, assegnando diversi livelli di priorità in base al tipo di Azione, sia i criteri soggettivi in base a caratteristiche aziendali di tipo strutturale (ad esempio indirizzo zootecnico, orticolo, ecc.) e/o del beneficiario.

I criteri tecnici e soggettivi utilizzati per la formazione della graduatoria, sono elencati in tabella 3.

Tabella 3 – Criteri di priorità tecnici e soggettivi

| Azione | Descrizione Azione e/o eventuale sottodescrizione di dettaglio   | Criteri tecnici (ordine prioritario delle Azioni) | Criteri soggettivi (applicati nell'ordine indicato)   |
|--------|--|---|---|
| 9      | Conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario applicata in pianura obbligatoriamente per superfici che aderiscono all'azione 2 Produzione biologica  | 1   |   |
| 9      | Conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario: mantenimento di elementi realizzati ex novo ai sensi dell'azione 3 della misura 216   | 2   |   |
| 2      | Produzione biologica: zootecnia biologica  | 3   | Tipologia produttiva:<br>1) allevamento bovino da latte<br>2) altro tipo di allevamento zootecnico  |
| 5      | Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono: razza bovina reggiana, cavallo bardigiano e altre tipiche di Parma di cui alla tabella 42 dell'azione 5 (suino nero, pecora cornigliese)  | 4   | 1) Beneficiari ubicati in zone di montagna<br>2) Agricoltori custodi come definiti dalla Legge Regionale 29 gennaio 2008 n. 1               |
| 8      | Regime sodivo e praticoltura estensiva tipologia B2D   | 5   | 1) Beneficiari delle aree di crinale<br>2) Maggiore altitudine: solo per altitudini > 600 metri slm   |
| 8      | Regime sodivo e praticoltura estensiva tipologia B2C   | 6   | 1) Beneficiari in areali di pianura interessati da risorgive naturali o fontanili storicamente presenti<br>2) Prati stabili storici irrigui |
| 2      | Produzione Biologica: produzione vegetale  | 7   |   |
| 9      | Conservazione di spazi naturali seminaturali e del paesaggio agrario: mantenimento elementi di cui al punto A del PSR (filari di alberi maritati con la vite e/o di alberi in filare), risorgive e fontanili, elementi realizzati ex novo ai sensi della precedente programmazione 2078/92 o 1257/99 | 8   |   |

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 5  | Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono: altre razze di cui alla tabella 42 dell'azione 5 della misura 214 del PSR | 9  | 1) Beneficiari ubicati in zone di montagna<br>2) Agricoltori custodi come definiti dalla Legge Regionale 29 gennaio 2008 n. 1  |
| 6  | Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di erosione di cui alla tabella 43 dell'azione 6 della misura 214 del PSR             | 10 | 1) Beneficiari ubicati in zone di montagna<br>2) Agricoltori custodi come definiti dalla Legge Regionale 29 gennaio 2008 n. 1  |
| 8  | Regime sodivo e praticoltura estensiva tipologia B2A   | 11 | Pascoli di montagna  |
| 9  | Conservazione di spazi naturali seminaturali e del paesaggio agrario: mantenimento di piante monumentali iscritte in appositi elenchi pubblici   | 12 |  |
| 8  | Regime sodivo e praticoltura estensiva tipologia conversione da seminativo in prato  | 13 | 1) Beneficiari in areali di pianura interessati da risorgive naturali o fontanili storicamente presenti<br>2) Beneficiari in aree a tutela idrologica<br>3) Prati irrigui di pianura |
| 10 | Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali  | 14 | 1) Zone di pianura<br>2) Zone di collina<br>3) Zone umide  |
| 8  | Regime sodivo e praticoltura estensiva: altre tipologie di azione  | 15 |  |
| 9  | Conservazione di spazi naturali seminaturali e del paesaggio agrario: altre tipologie di azione  | 16 |  |
| 3  | Copertura vegetale per contenere il trasferimento degli inquinanti dal suolo alle acque: inerbimento permanente di vigneti e frutteti  | 17 | Frutteti specializzati   |
| 4  | Incremento della sostanza organica   | 18 | 1) Intervento 2<br>2) Utilizzo di letame   |
| 3  | Copertura vegetale per contenere il trasferimento degli inquinanti dal suolo alle acque: cover crops   | 19 |  |
| 1  | Produzione integrata   | 20 | 1) Viticoltura e Frutticoltura prevalente<br>2) Produzioni legate in modo documentabile ai DOP, DOC, IGP, IGT: solo a parità di valenza ambientale dell'impegno                      |

Inoltre, al fine di favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi ma che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo, coerentemente con quanto disposto in precedenza, si stabilisce che:

- l'Azione 2 ha maggiore priorità quando attuata unitamente all'azione 3
- l'Azione 1 ha maggiore priorità quando attuata unitamente all'azione 3.

## **9 Risorse disponibili**

Il presente bando impegna complessivamente l'importo di **euro 10.967.355,85** corrispondente al 70% delle risorse libere assegnate alla Misura per tutto il periodo di programmazione 2007-2013.

La misura 214 riguarda impegni pluriennali, per cui la disponibilità per i pagamenti annuali è la seguente:

- annualità 2008: euro 2.193.471,17
- annualità 2009: euro 2.193.471,17
- annualità 2010: euro 2.193.471,17
- annualità 2011: euro 2.193.471,17
- annualità 2012: euro 2.193.471,17

Il presente bando, in applicazione del PSR 2007-2013, definisce per ognuna di tali annualità, meccanismi di incentivazione finanziaria aggiuntivi rispetto ai criteri di priorità definiti, attraverso l'istituzione di specifiche riserve finanziarie per Azioni/interventi da attivare obbligatoriamente.

Il finanziamento delle domande collocate in graduatoria, sarà pertanto garantito prioritariamente alle domande che ricadono nelle riserve finanziarie, mentre le risorse libere assicureranno lo scorrimento della graduatoria secondo l'ordinamento in essa definito fino alla concorrenza di tali risorse.

Qualora il fabbisogno delle domande a valere sulle riserve, non esaurisca le somme ad esse destinate, le risorse residuanti potranno essere utilizzate come risorse libere.

Sulla disponibilità delle risorse, viene pertanto annualmente riservato l'importo di **euro 877.388,47** (pari al 40% delle risorse disponibili per ognuna delle annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) per l'attuazione delle seguenti azioni:

- Azione 2 "Produzione biologica" euro 274.183,90 pari al 12,5% della disponibilità annuale
- Azione 5 "Agrobiodiversità" euro 109.673,56 pari al 5% della disponibilità annuale
- Azione 6 "Agrobiodiversità" euro 54.836,78 pari al 2,5% della disponibilità annuale
- Azione 8 "Regime sodivo e praticoltura estensiva" euro 438.694,23 pari al 20% della disponibilità annuale.

## **10 Pagamenti agroambientali concedibili**

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l’Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (UBA).

All’interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno.

Il PSR prevede i seguenti massimali:

- colture annuali: 600 euro/ha
- colture perenni specializzate: 900 euro/ha
- razze locali minacciate di abbandono: 200 euro/UBA.

Per una più dettagliata individuazione dell’entità degli importi dei “Pagamenti agro ambientali” si rimanda alle indicazioni di dettaglio contenute nelle citate specifiche Schede tecniche attuative delle Azioni.

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici, in applicazione della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” o della Misura 212 “ Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” con la Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 per l’applicazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo, sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l’applicazione delle sopraindicate Misure.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

- qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell’importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all’altra
- qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente, la riduzione dell’importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve
- se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo), si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni, relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alle altre misure/azioni originariamente oggetto di riduzione.

## **11 Presentazione delle “domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni**

Con riferimento all’art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti”.

Sono soggetti alla presentazione dell'annuale "domanda di pagamento" di sostegni per impegni agroambientali relativi ad annualità successive a quella di assunzione, i pagamenti per i seguenti impegni:

-impegni agroambientali assunti in relazione ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92;

-impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 2.f del PRSR 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;

-impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 214 del PSR 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

Sarà cura di AGREA dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/>.

Considerando che le domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del PRSR 2000-2006 in impegni per la Misura 214, potrebbero non risultare collocate nelle graduatorie per questa ultima Misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati sono comunque tenuti a presentare, per le relative particelle, la domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritte.

Salvo casi documentati di forza maggiore (art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda di pagamento" annuale determina i seguenti effetti:

-il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente ma potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;

-non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e art. 73 del Reg. (CE) 796/2004).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, gli effetti di cui sopra sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sussiste l'obbligo per i beneficiari di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite durante il corso dell'impegno, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della "Parte generale" del Programma Operativo dell'Asse 2.

Sono escluse dall'assoggettamento all'impegno, le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal PSR 2007-2013 e dalle "Schede tecniche attuative delle Azioni "

Qualora non sia ammesso il pagamento per ampliamento di impegno:

- per l'Azione 2, in aree di pianura, permane l'obbligo della contestuale adesione all'Azione 9 e/o 10 e/o Azione 3 della Misura 216. Tale obbligo è da ritenersi soddisfatto qualora la superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5% della S.A.U. aziendale, al netto delle superfici eventualmente acquisite successivamente alla domanda iniziale per le quali non è riconosciuto il sostegno;

- per l'Azione 9, non è prevista l'obbligatorietà di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite.

Nulla osta, comunque, che singoli beneficiari di Azioni 2 e/o 9 amplino volontariamente la superficie aderente all'Azione 9, pur non potendo beneficiare dei sostegni.

Nel caso in cui, in corso di attuazione di un impegno per l'Azione 1, fosse estesa l'applicabilità della DIA (Difesa Integrata Avanzata) a nuove colture, in assenza di approvazione di specifiche domande di ampliamento di impegno, non potrà essere riconosciuta la corresponsione di pagamenti agroambientali per le particelle agricole destinate a tali colture.

### **11.1 Casi verificabili e sostegni concedibili**

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato.

#### **DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI**

##### **1 SENZA AGGIORNAMENTO**

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

##### **2 CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO**

Si fa riferimento all'ipotesi in cui, nelle particelle già oggetto di sostegno, vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è **OBBLIGATORIO** che la domanda annuale di pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti. Si intendono tali anche le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse, in

assenza di specifici accoglimenti di “estensioni/ampliamenti di impegno”, particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di colture praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto, come dichiarate nella domanda di pagamento. Negli anni successivi a quello di presentazione della “domanda di aiuto”, a parità di superficie impegnata, sono ammessi aumenti della consistenza dei sostegni se, in ogni singolo Ente competente, l'importo dei pagamenti richiesti nelle annualità successive non supera l'entità delle risorse disponibili. Diversamente, si procederà in funzione delle originarie graduatorie.

Si considerano nella fattispecie in questione, anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica, in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 “produzione biologica” con sola notificazione per produzione vegetale, esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico, comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò a condizione che vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico “vegetale”.

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, è inoltre condizionata all'avvenuta presentazione della specifica notificazione di produzione biologica **entro il 31 dicembre** dell'annualità precedente a quella di richiesta di pagamento della maggiorazione.

**DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti"**

Tali domande riguardano Azioni per le quali il PSR 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera S.A.U. aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno i beneficiari interessati acquisiscano il titolo di conduzione su ulteriori superfici, o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Per le domande in questione VI E' SEMPRE L'OBBLIGO di aggiornare i dati relativi alla domanda iniziale.

Il sostegno per le annualità successive a quella di assunzione di impegno, è di norma CONCESSO per le sole superfici e UBA aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica “domanda di aiuto” (ovvero nell'ultima domanda in riferimento alla quale è stato riconosciuto un ampliamento/estensione di impegno).

Pagamenti per ampliamenti di impegno, potranno essere riconosciuti unicamente qualora i sostegni che si prevede di corrispondere, relativamente alle domande di cui alla precedente lettera a), risultassero inferiori alle risorse disponibili nella specifica annualità cui si riferisce la domanda, e comunque per i soli casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno. Gli importi riconoscibili per ampliamenti, non potranno in alcun caso superare il 50% dei pagamenti concessi in riferimento alla originaria domanda di aiuto. Ove le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare la

totalità degli importi richiesti per ampliamenti, si procederà e selezionare gli stessi con riferimento alle originarie graduatorie.

NON È RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per particelle e/o UBA acquisite successivamente, in assenza di specifici accoglimenti di “estensioni/ampliamenti di impegno”.

Le superfici/UBA incrementate dovranno essere dichiarate in domanda secondo le modalità definite da AGREA.

Con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1797 del 7 novembre 2005, i beneficiari di pagamenti agroambientali, i cui impegni sono stati accolti a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, sono tenuti al proseguimento degli impegni sottoscritti alle condizioni (adempimenti) previste per le analoghe Azioni del PSR 2007-2013. Gli stessi beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale in materia di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

## **12 Deroghe alle razze autoctone a rischio di abbandono – Azione 5**

Con riferimento all’Azione 5, è possibile presentare domande di aiuto per l’annualità 2008 anche per la razza ovina Cornella Bianca, pur non essendo presente nell’elenco delle razze a rischio di abbandono.

Tuttavia l’ammissibilità al regime di impegno e di sostegno finanziario previsti dall’Azione 5, è condizionata a specifica approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica del PSR 2007-2013 per quanto riguarda l’inserimento in elenco della razza.

## **13 Controlli**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del PSR 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del PSR 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Così come stabilito dalla Giunta Regionale, con delibera n. 424 del 31 marzo 2008, ai fini della definizione delle misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni - entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” - si provvederà con successivo provvedimento regionale che, di fatto, integrerà le disposizioni applicative contenute nei Programmi d’Asse del PSR 2007-2013

La Provincia di Parma, la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno e la Comunità Montana Appennino Parma Est si riservano di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle norme vigenti.

## 14 Condizionalità

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

## 15 Perdita dei requisiti e inadempimenti

### Irregolarità

Per i casi di **“inadempimento”** (mancato rispetto degli impegni assunti), si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il **“recupero degli importi indebitamente percepiti”** (art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all'applicazione dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1 Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel PSR 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2 Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 **“Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali”** nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **“difformità” di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

3 Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del PSR 2007-2013 e nelle **“Schede tecniche attuative delle Azioni”**.

Gli stessi devono essere rispettati per l'intero **“periodo di impegno”**.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti, si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06. In particolare si

richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06.

## **16 Cambio di beneficiario**

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA (Centro autorizzato di Assistenza Agricola) al quale ha conferito mandato per l'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna, fornendo la documentazione relativa, nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Ente competente per territorio, una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure definite da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Ente competente e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il subentro "*il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto*" e pertanto, nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Ente competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altro Ente.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto, è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati, anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Ente competente che adotterà gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

#### **17 Responsabile del procedimento amministrativo**

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Vittorio Romanini – Servizio Agricoltura e Sviluppo Economico – Provincia di Parma - Piazzale Barezzi n. 3, 43100 Parma – email [v.romanini@provincia.parma.it](mailto:v.romanini@provincia.parma.it)

#### **18 Disposizioni finali**

Per quanto non riportato nel presente Bando, si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, in particolare al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ed ai Programmi Operativi di Asse e di Misura della Regione Emilia Romagna approvati con deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 168 del 11 febbraio 2008 nonché alle ulteriori disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 363 del 17 marzo 2008.